



N. Reg. **33**

COMUNE di POMBIA

(Provincia di Novara)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i seguenti consiglieri:

	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	ARLUNNO Nicola	X	
2	GRAZIOLI Giovanni	X	
3	RASO Cristian	X	
4	VIGLIAROLO Davide Lucio	X	
5	MELONE Stefano	X	
6	MARCON Ilaria	X	
7	PAVIA Antonio	X	
8	PRANDINA Catia	X	
9	PILONE Alberto	X	
10	COLLA Gabriella		X
11	CAPPELLO Stefania		X

Assume la presidenza il Sig. Arlunno Nicola nella sua qualità di Sindaco il quale dà atto che alle ore 18.00 erano presenti n.9 consiglieri su n.11 ma il Segretario Comunale risultava essere in ritardo per motivi istituzionali come dallo stesso comunicato. Alle ore 19.00 il Consiglio Comunale con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. Dott. Armando PASSARO, viene dichiarato aperto.

Previa le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO:**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024****IL Consiglio Comunale**

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale statuisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;

PRESO ATTO, pertanto che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla legge n. 160/2019.

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1 legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE altresì, tutte le disposizioni del d.lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla legge n. 160/2019;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 86 del 14/11/2023 con cui è stato determinato il valore delle aree edificabili per l'anno 2024;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 740 della legge 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO che, in conformità con la normativa nazionale vigente e ai sensi del Regolamento vigente IMU del Comune di Pombia, sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili a titolo di proprietà o di usufrutto che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari dev'essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro termini e modalità di cui alla vigente normativa.

DATO ATTO che l'[art. 1, comma 780](#) della [L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), stabilendo, fra l'altro, quanto segue: *"Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge"*, dispone un'abrogazione implicita di tutte le norme di esenzione, totale o parziale, precedentemente previste e che non siano state oggetto di un'espressa conferma in sede di nuova disciplina di settore. Ora, l'agevolazione prevista per i cittadini residenti all'estero e titolari di una pensione rilasciata dal medesimo Stato estero non risulta essere stata riproposta nella predetta disciplina della nuova IMU. Conseguentemente deve considerarsi abrogato il comma 1°, dell'[art. 9-bis, D.L. 28 marzo 2014, n. 47](#), convertito in [L. 23 maggio 2014, n. 80](#);

RICHIAMATO in particolare, l'art. 1 comma 741 della legge 27 dicembre 2019, n.160 contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 758 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, ove rientra il territorio del Comune di Pombia;

CONSIDERATO altresì che l'art. 1, comma 747 della legge 27 dicembre 2019, n.160 conferma le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale, mentre il successivo c. 749 dispone per detti immobili la detrazione di € 200,00;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 753 che fissa per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale
- il comma 755 il quale prevede che i Comuni, con deliberazione di C.C., possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma precedente sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

DATO ATTO che il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1 comma 762 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del

prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

VISTO il Decreto MEF del 7 luglio 2023 per cui a decorrere dal mese di gennaio 2024 sarà messa a disposizione la funzionalità di trasmissione del Prospetto al MEF, utile alla successiva pubblicazione (obbligatoria) sul sito internet.

RITENUTO di dover confermare per l'anno 2024 le aliquote IMU approvate per l'anno 2023 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale. n. 128 del 20/12/2022;

ATTESO che, ai sensi del c. 767 dell'art. 1 legge 27 dicembre 2019 n.169 "le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.";

VISTO l'art. 1 comma 169, della legge n. 296/2006 secondo cui *"Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di confermare le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2024, nella misura stabilita per l'anno 2023 nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di individuazione delle sole fattispecie delle aliquote da poter diversificare, come segue:

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,60%
Detrazione per abitazione principale categorie A/1 A/8 e A/9	€ 200,00
Aliquota generale	1,06%
Terreni agricoli	esenti

Aree edificabili	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Beni Merce	ESENTI

3. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi gli invii telematici previsti dalla legge, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1 comma 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Successivamente, con separata votazione con voti unanimi favorevoli, resa nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs n. 267/2000.

Letto, approvato, sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005

IL SINDACO
(Dott. Nicola Arlunno)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Armando PASSARO)
